

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO

La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1) Dott. Matteo Frasca | Presidente |
| 2) Dott. Virginia Marletta | Consigliere |
| 3) Dott. Giulia Maisano | Consigliere rel. est. |

ha pronunciato

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1622 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2025

TRA

GIUSEPPE

Reclamante

CURATELA della procedura di liquidazione giudiziale di FARMAC D. S.R.L.
(c.f. 04125920878), in persona del curatore avvocato rappresentata e difesa
dall’Avv.



Reclamato

CURATELA della procedura di liquidazione giudiziale di CDM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,
in persona del curatore avvocato Alessandro Maiorca

Reclamata contumace

Conclusioni delle parti:

parte reclamante ha concluso come da note di trattazione scritta autorizzate sostitutive della discussione ex art. 51 D.Lgs. n. 14/2019, insistendo per la revoca della liquidazione giudiziale;

parte reclamata ha concluso insistendo per il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Giuseppe [REDACTED] già liquidatore di CDM s.r.l. in liquidazione, società cancellata dal Registro delle Imprese il 18.9.2024, ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 129 del 16.7.2025 che, accogliendo il ricorso proposto dalla curatela della liquidazione giudiziale di Farmac D. [REDACTED] s.r.l. -creditrice per l'importo di € 169.307,45 in forza di sentenza del Tribunale di Catania divenuta definitiva per omessa impugnazione- ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società. Il Tribunale, constatato che la società resistente, non costituitasi, aveva *“omesso di fornire prova in ordine all’eventuale possesso dei requisiti dimensionali di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale”* (pag. 3 della sentenza impugnata), ha ritenuto inattendibili il bilancio finale di liquidazione al



10.7.2024 e i bilanci degli esercizi 2022 e 2023, nessuno dei quali esponeva la *“posta debitoria scaturente dalla sentenza”* né istituiva *“un apposito fondo rischi atto a garantire la sopravvenienza della citata passività”* (pag. 4 della sentenza).

Articolati due motivi di impugnazione, il reclamante:

- 1) adduce la genuinità e piena attendibilità dei bilanci che assume emergere dal raffronto tra i bilanci di esercizio e le scritture contabili della società, nonché le dichiarazioni rese ai fini Iva, Redditi e IRAP, depositate in atti unitamente a una consulenza di parte illustrativa del risultato del mancato superamento di nessuna delle soglie dimensionali nel triennio antecedente la proposizione del ricorso, neppure quella relativa ai debiti, stante l'insussistenza di posizioni debitorie con il ceto bancario o con il fisco, queste ultime estinte per effetto dell'adesione alla c.d. rottamazione quater, così che *“pur includendo il debito verso la Farmac D. [REDACTED] S.r.l. di euro 143.263,93, alla data di presentazione dell'istanza di liquidazione giudiziale i debiti, anche non scaduti, della CDM S.r.l. in liquidazione non avevano superato la soglia di euro 500.000,00”* (pag. 6 del reclamo);
- 2) sostiene che *“la mancata costituzione di un fondo rischi per un contenzioso in corso non determina automaticamente l'inattendibilità dell'intero bilancio”* imponendo il principio contabile OIC 19, la costituzione di fondi rischi unicamente in relazione a *“perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato”*, ovvero quando la soccombenza appaia probabile, connotato nel concreto non ravvisabili posto che *“negli anni 2022-2023 la CDM era*



rimasta contumace nel giudizio, a riprova che la società non era oggettivamente a conoscenza del giudizio. Diversamente, qualora lo fosse stata, il contenzioso sarebbe stato ancora pendente. L'esito era, comunque, incerto (CDM S.r.l. avrebbe potuto costituirsi e vincere)” (pag. 9 del reclamo)

Il reclamo, al quale si è opposto il creditore istante, ma non anche la curatela della liquidazione di CDM s.r.l., rimasta contumace, è meritevole di accoglimento.

Dal combinato disposto degli artt. 121 e 2 lett. d) D.Lgs n. 14/2019 si ricava che non può darsi luogo alla liquidazione giudiziale di imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto di taluni requisiti definitori dell'impresa minore, ovvero “1) *un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;* 2) *ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;* 3) *un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;*”

Merita, al riguardo, ribadire l'insegnamento giurisprudenziale che, nella vigenza della regola della generale fallibilità (oggi apertura della liquidazione giudiziale) degli imprenditori commerciali, categoria a cui pacificamente apparteneva la società reclamante, addossa al debitore l'onere di dimostrare il possesso dei limiti di esenzione dalla procedura concorsuale



maggiore indicati dall'art. 1 L.F. (*“L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge fallimentare grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche a essa apportate dal decreto legislativo n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti”* Cass. civ. 23/3/2018, n. 7372 e, in termini, Cass. civ. 24/10/2017, n. 25188, Cass. civ. 1/12/2016 n. 24548).

Simile onere deve essere assolto, in via di elezione, attraverso il deposito dei bilanci dell'ultimo triennio antecedente la presentazione dell'istanza di accesso alla liquidazione giudiziale, essendo tuttavia consentito il ricorso a strumenti probatori alternativi sempre che idonei a fornire un'adeguata rappresentazione della complessiva situazione economica dell'impresa commerciale (così Cass. civ. 26/11/2018, n. 30541).

Come di recente ribadito dalla Suprema Corte, *“ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall. (il cui onere grava pacificamente sul debitore: ex plurimis Cass. n. 33091 del 2018), i bilanci degli ultimi tre esercizi, senza*



assurgere a prova legale, costituiscono il mezzo privilegiato in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (cfr. Cass. n. 9045 del 2021; Cass. n. 25025 del 2020; Cass. n. 10509 del 2019); - i bilanci degli ultimi tre esercizi, che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono, peraltro, quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese a norma dell'art. 2435 c.c. sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può "motivatamente" non tenere conto dei bilanci prodotti (Cass. n. 13746 del 2017; Cass. n. 33091 del 2018). ... tuttavia, ..., anche in mancanza di bilanci ritualmente depositati ... il debitore può comunque dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne escludono la fallibilità con strumenti probatori alternativi (Cass. n. 24138 del 2019), avvalendosi delle proprie scritture contabili o di qualunque altro documento, formato da terzi o da esso stesso, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. n. 21188 del 2021; Cass. n. 31188 del 2020; Cass. n. 6991 del 2019; Cass. n. 30541 del 2018; Cass. n. 16067 del 2018)" (Cass. 2.7.2024 n. 18141, in motivazione).

Nel concreto, a corredo del reclamo, Giuseppe [REDACTED] ha depositato:

- il libro giornale per l'esteso periodo 2017-2024 dal quale, limitando l'esame al triennio antecedente l'iniziativa assunta dalla creditrice precedente, si ricava il numero ridotto e il modesto valore delle movimentazioni annotate;
- i registri IVA acquisti e IVA vendite che documentano le limitate operazioni compiute;
- il conto economico degli esercizi 2021-2023;



- i verbali assembleari di approvazione dei bilanci;
- le dichiarazioni presentate ai fini fiscali (IVA, IRAP, Redditi).

Tutti tali documenti, corredati dalla relazione illustrativa del consulente tecnico di parte, mostrano un'intrinseca coerenza sia nella dimensione interna sia ove raffrontati ai bilanci, redatti dall'amministratore nella forma prevista dall'art. 2435 ter c.p.c. per le microimprese e così pubblicati nel registro delle imprese, già vagliati dal Tribunale.

La mancata esposizione del debito verso la creditrice istante, o meglio, considerata la natura litigiosa del credito -definitosi con sentenza del Tribunale di Catania (n. 4972 del 23.10.2014) successiva alla chiusura della liquidazione e alla cancellazione della società dal registro delle imprese (10.7.2024)- la costituzione di un apposito fondo rischi -dovuto anche per l'ipotesi di opzione per la contumacia nel giudizio di accertamento del credito, evenienza che, nonostante il simultaneo incongruo richiamo alla contumacie e alla mancata conoscenza della pendenza della lite, deve ritenersi nel concreto verificatasi, non avendo il reclamante riferito dell'attivazione di strumenti di impugnazione straordinaria, quale l'opposizione di terzo ex art. 404 comma I c.p.c.- non determina, pertanto, inattendibilità complessiva dei bilanci.

La lacuna, certamente non priva di rilievo nella valutazione del diligente operato del liquidatore, è invece neutra rispetto alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi per l'assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale, giacché, ferma restando la ricomprensione di attivo e ricavo entro i limiti normativi, l'inclusione tra i debiti di quello nei



confronti di Farmac D. [REDACTED] s.r.l. non consente di ravvisare raggiunto il limite di € 500.000,00.

Consegue a quanto osservato la revoca della liquidazione giudiziale.

La peculiare condizione della società già in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese molti mesi prima della proposizione del ricorso, esonera dall'adozione dei provvedimenti menzionati dall'art. 53 comma 4 D.Lgs. n. 14/2019.

La regolazione delle spese di lite segue il canone della soccombenza così che, liquidate in favore del reclamante -in applicazione dei parametri indicati dal d.m. n. 147/2022 e in funzione dell'attribuzione alla controversia del valore indeterminabile secondo quanto indicato da Cass. Civ. 21/01/2013 n. 1346, Cass. sez. un. 24/07/2007 n. 16300, Cass. 13/06/2008 n. 16032- in € 6.400,00, di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, ed € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfetarie ex d.m. n. 55/2014, esse devono essere poste a carico della creditrice procedente, non anche dalla curatela di CDM s.r.l. in liquidazione, che, non costituitasi in questo grado di giudizio non ha contrastato le ragioni dell'impugnazione.

Con riferimento, invece, alle spese di procedura, ferme le attribuzioni del tribunale, non può non rimarcarsi la centralità, in vista dell'apprezzamento dei requisiti di fallibilità, della documentazione contabile e fiscale prodotta dal debitore solo con la costituzione nel presente procedimento di reclamo.

P.Q.M.



La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia, qui dichiarata, della curatela della liquidazione di CDM s.r.l. in liquidazione;

in accoglimento del reclamo proposto da Giuseppe [REDACTED] revoca la liquidazione giudiziale di CDM s.r.l. in liquidazione dichiarata con sentenza del Tribunale di Palermo n. 129 del 16.7.2025;

condanna la curatela della liquidazione giudiziale di Farmac D. [REDACTED] s.r.l. alla refusione in favore del reclamante delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.400,00 come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello il 4 giugno 2026.

Il Consigliere rel. est.

Giulia Maisano

Il Presidente

Matteo Frasca

